

COMUNE DI Umbertide
PROVINCIA DI PERUGIA

Convenzione per l'affidamento del servizio di gestione del “bonus disagio fisico”

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____

tra

1. **Il Comune di Umbertide** codice fiscale e P.I 00316550540 rappresentato dal responsabile del 5° settore _____

E

2. il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale
_____ P.Iva _____ iscrizione all'albo n°
_____ il _____ con sede in
_____ CAP _____ Via
_____ n. _____
in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dalla società _____
con esso convenzionata, nella persona di _____

PREMESSO

- il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico (elettrico e idrico) sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;
- che a partire dal 1 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 350/2012/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è in vigore il regime di compensazione della spesa per **Disagio Fisico**,
- lo stesso bonus disagio fisico dovrà essere attestato dal richiedente mediante certificazione ASL che dichiari la presenza di gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita;
- che il BONUS per DISAGIO FISICO può essere gestito dai Comuni in convenzione

con i CAF e che l'introduzione del nuovo bonus per gravi condizioni di salute, in vigore dal 1 gennaio 2013, ha comportato adeguamenti software del sistema

Art. 1 (obblighi del CAF)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;

- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;

- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;

- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

- assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;

- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenda delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;

- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 2 (obblighi del Comune)

Il Comune si impegna:

- a diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;
 - informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 3 (Conservazione dati acquisiti)

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione della domanda, al fine di consentire le eventuali verifiche. Tale attività nel rispetto degli obblighi derivanti dal Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 4 (attività del CAF nei confronti dei soggetti interessati al bonus)

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi, per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione. Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Art. 5 (polizza)

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Umbertide rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 6 (corrispettivo del servizio)

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo oneroso. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., il compenso viene definito in € 5,00 più IVA 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF. Il CAF dovrà inviare al Comune un rendiconto con il numero delle domande trasmesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo della trasmissione delle stesse. Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti.

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 7 (Durata)

La presente convenzione ha valore per l'anno 2023 e sino a nuove disposizioni ministeriali e potrà essere prorogata annualmente per espressa disponibilità da entrambi le parti.

Art. 8 CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAAF; pertanto il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente, con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

per il COMUNE

per il CAF
